



Promemoria

Trattenuta supplementare d'imposta in caso di riscossione di dividendi e interessi americani per il tramite di istituti di pagamento svizzeri ("Qualified Intermediaries") per scadenze a partire dall'1.1.2001

Marzo 2001

A seguito delle nuove disposizioni in materia di imposte alla fonte USA, applicabili dall'1.1.2001, anche le autorità svizzere sono state indotte ad effettuare i dovuti adeguamenti. In particolare nel settore della trattenuta supplementare d'imposta sono entrate in vigore modifiche a partire dall'1.1.2001 che hanno le loro basi legali nell'ordinanza del 15 giugno 1998, modificata il 1° novembre 2000, (O CDIUS 96) concernente la convenzione del 2 ottobre 1996 svizzero-americana di doppia imposizione (CDIUS 96). Qui di seguito vi informiamo per sommi capi sulle principali modifiche:

1. Campo d'applicazione specifico della trattenuta supplementare d'imposta (art. 11 O CDIUS 96):

- 1.1. Chiunque, in qualità di "Qualified Intermediary", riceve in Svizzera da società americane o da loro uffici di pagamento, per **conto di terzi**, dividendi americani ridotti all'85 o al 95 per cento del loro ammontare lordo, deve, in vista del pagamento o dell'accredito immediato a beneficiari effettivi **residenti in Svizzera** o in vista di un bonifico su loro richiesta a una persona residente all'estero, trattenere sull'ammontare ricevuto il 15 per cento (in caso di versamento dell'85 per cento dell'ammontare lordo) o il 25 per cento (in caso di versamento del 95 per cento dell'ammontare lordo) del dividendo lordo (art. 11 cpv. 1 O CDIUS 96).
- 1.2. Chiunque, in qualità di "Qualified Intermediary", riceve in Svizzera da debitori americani o da loro uffici di pagamento, per **conto di terzi**, interessi americani per il loro intero ammontare lordo i quali, **in base alla convenzione**, sono esonerati secondo il diritto interno americano dalla deduzione d'imposta da operare alla fonte, deve, in vista del pagamento o dell'accredito immediato a beneficiari effettivi **residenti in Svizzera** o in vista del bonifico su loro richiesta a una persona residente all'estero, trattenere sull'ammontare ricevuto il 30 per cento dell'interesse lordo (art. 11 cpv. 2 O CDIUS 96).
- 1.3. La trattenuta supplementare d'imposta **non è prelevata** su dividendi e interessi americani, ricevuti per conto di persone che **sono esenti dall'imposta conformemente all'articolo 56 LIFD** (cfr. n. 5.2.3 del presente promemoria) o che sono direttamente affiliate al SIS SegalInterSettle o a un altro ufficio di clearing riconosciuto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 11 cpv. 4 O CDIUS 96).
- 1.4. La trattenuta supplementare d'imposta **non è prelevata nemmeno** su dividendi e interessi americani, ricevuti per conto di persone **residenti in Svizzera** che sono considerate "**persone americane**" e che hanno comunicato le proprie generalità al "Qualified Intermediary" compilando il **modulo W-9**.

2. Conteggio della trattenuta supplementare d'imposta (art. 12 O CDIUS 96)

- 2.1. La persona tenuta a fare la trattenuta supplementare d'imposta deve rilasciare al beneficiario del dividendo o dell'interesse così diminuito un conteggio datato contenente le indicazioni seguenti:
 - a) i nomi della persona che rilascia e del beneficiario che riceve il conteggio;

- b) il nome della società che versa il dividendo o del debitore del credito per il quale l'interesse è stato ricevuto;
- c) per i dividendi, il numero e il genere delle azioni; per gli interessi, il genere e l'ammontare del credito;
- d) la data della scadenza e l'ammontare lordo dei dividendi e degli interessi;
- e) l'ammontare della trattenuta supplementare d'imposta in franchi svizzeri, convertito al corso preso come base per il bonifico del dividendo o dell'interesse; se il bonifico al beneficiario è stato fatto in dollari americani, la conversione della trattenuta supplementare d'imposta deve essere fatta sulla base del corso medio della domanda e dell'offerta all'ultimo giorno lavorativo prima della ricezione del dividendo americano o dell'interesse americano;
- f) l'annotazione che il conteggio serve a far valere il diritto al computo o al rimborso.

2.2. I duplicati dei conteggi devono essere indicati come tali.

3. Rimborso o computo della trattenuta supplementare d'imposta (art. 14 O CDIUS 96)

3.1. La persona, i cui redditi da dividendi o interessi americani sono stati diminuiti della trattenuta supplementare d'imposta, può domandare il rimborso o il computo in franchi svizzeri, se

- a) al momento della scadenza del reddito imposto essa possedeva il diritto di godimento sugli investimenti di capitale americani che hanno fruttato il reddito imposto;
- b) al momento della scadenza del reddito imposto essa era residente di Svizzera secondo l'articolo 4 della convenzione (CDIUS 96);
- c) prova di aver diritto a beneficiare della convenzione conformemente all'articolo 22 della stessa (CDIUS 96).

3.2. Non hanno diritto al rimborso o al computo ai sensi della convenzione (CDIUS 96) e della presente ordinanza (O CDIUS 96):

- a) le organizzazioni internazionali aventi una sede in Svizzera;
- b) i funzionari delle organizzazioni internazionali e i membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari di Stati terzi che risiedono in Svizzera ma che non sono quivi tenuti a pagare le imposte sulla sostanza e sul reddito per le loro azioni od obbligazioni americane o per il reddito di esse.

3.3. Il diritto al rimborso o al computo è perento per la persona che:

- a) contrariamente alle prescrizioni legali, non dichiara alle autorità fiscali competenti i dividendi o gli interessi americani diminuiti della trattenuta supplementare d'imposta o il patrimonio americano da cui provengono tali redditi di capitali (persone fisiche);
- b) non contabilizza in modo regolare come redditi i dividendi o gli interessi americani diminuiti della trattenuta supplementare d'imposta (persone giuridiche, società commerciali senza personalità giuridica e imprese straniere con stabile organizzazione all'interno del Paese).

3.4. Gli ammontari rimborsati o computati non fruttano alcun interesse.

4. Esercizio del diritto alla trattenuta supplementare d'imposta (art. 15 O CDIUS 96)

4.1. La persona che ha diritto al rimborso o al computo della trattenuta supplementare d'imposta deve far valere il suo diritto utilizzando un modulo speciale e producendo gli originali dei conteggi che le sono stati rilasciati:

- a) all'ufficio competente per accogliere le sue istanze di computo o di rimborso dell'imposta preventiva sui redditi di capitali svizzeri;
- b) nel medesimo momento in cui essa può far valere un diritto al computo o al rimborso dell'imposta preventiva sui redditi di capitali svizzeri scaduti nel medesimo anno in cui sono scaduti i dividendi e gli interessi americani colpiti dalla trattenuta supplementare d'imposta.

4.2. I conteggi originali da allegare devono obbligatoriamente contenere le indicazioni ai sensi del numero 2.1. Si può rinunciare a produrre i singoli conteggi, qualora venga presentato un conteggio generale del medesimo valore.

- 4.3. Il diritto al rimborso o al computo della trattenuta supplementare d'imposta si estingue se non viene esercitato nei tre anni successivi allo spirare dell'anno civile in cui sono scaduti i dividendi o gli interessi americani.

5. Funzionamento nella prassi

5.1. Riscossione dell'imposta

5.1.1. Moduli

Per il versamento degli ammontari d'imposta che riguardano gli accrediti dei redditi a partire dall'1.1.2001, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha allestito un nuovo modulo 182 che sarà a disposizione a partire da circa metà marzo 2001 e che a partire da quel momento può essere richiesto alla nostra amministrazione. Per i redditi scaduti a decorrere dall'1.1.2001 deve essere **obbligatoriamente** utilizzato questo modulo. I moduli 182 rimessi finora dall'Amministrazione federale delle contribuzioni devono essere utilizzati unicamente per i redditi scaduti prima del 31.12.2000 compreso.

5.1.2. Redditi scaduti prima del 31.12.2000 compreso

Per i redditi scaduti prima del 31.12.2000 compreso, la trattenuta supplementare d'imposta dev'essere pagata all'Amministrazione federale delle contribuzioni dagli istituti di pagamento tenuti a versarla conformemente alla prassi vigente fino a tale data, unitamente a un avviso sul vecchio modulo 182 (cfr. numero 5.1.1.).

5.1.3. Redditi scaduti a decorrere dall'1.1.2001

La procedura di versamento per i redditi scaduti a decorrere dall'1.1.2001 è oggetto di modifiche essenziali. In luogo della prassi di versamento mensile, applicata finora, la trattenuta fiscale deve essere ora dichiarata **ogni trimestre civile**. Il "Qualified Intermediary" tenuto ad operare la trattenuta d'imposta deve fare pervenire questa trattenuta, in franchi svizzeri, contemporaneamente a un avviso su modulo 182 (cfr. numero 5.1.1.) all'Amministrazione federale delle contribuzioni (sul conto 30-4120-3), entro 30 giorni dalla fine del trimestre nel corso del quale l'accredito è stato effettuato.

Tuttavia, se il previsto importo annuo da versare non supera fr. 5'000, è sufficiente la dichiarazione annua della trattenuta supplementare d'imposta. Anche in questo caso il "Qualified Intermediary" tenuto ad operare la trattenuta deve far pervenire questa trattenuta, in franchi svizzeri, contemporaneamente a un avviso su modulo 182 (cfr. numero 5.1.1.) all'Amministrazione federale delle contribuzioni, entro 30 giorni dalla fine del trimestre nel corso del quale l'accredito è stato effettuato.

Se per il "Qualified Intermediary" tenuto ad operare la trattenuta non sorge l'obbligo di versare la trattenuta a causa del mancato accredito del reddito a una persona residente in Svizzera, egli deve notificarlo all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro la fine dell'anno tramite il modulo 182 (cfr. numero 5.1.1.) su cui annoterà "nessun reddito che soggiace alla trattenuta".

5.1.4. Interesse di mora

Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi d'imposta esigibili dopo i termini di scadenza di cui al numero 5.1.3. Il tasso d'interesse è identico a quello applicabile all'imposta preventiva (art. 11 cpv. 6 O CDIUS 96).

5.2. Rimborso dell'imposta

5.2.1. Persone fisiche

Le persone fisiche devono chiedere il rimborso della trattenuta supplementare d'imposta in ottemperanza dei numeri 3 e 4 del presente promemoria presso il loro ufficio competente (cfr. numero 4.1.a)) tramite il modulo speciale.

5.2.2. Persone giuridiche

I diritti al rimborso di persone giuridiche devono essere fatti valere presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, 3003 Berna, con riserva del numero 5.2.3. seguente, tramite il modulo 822 (per redditi scaduti prima del 31.12.2000 compreso) o il modulo 826 (per redditi scaduti dopo l'1.1.2001) in ottemperanza di numeri 3 e 4 del presente promemoria.

5.2.3. Sono esenti dall'imposta conformemente all'articolo 56 LIFD:

- a) la Confederazione e i suoi stabilimenti;
- b) i Cantoni e i loro stabilimenti;
- c) i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali cantonali nonché i loro stabilimenti;
- d) le imprese di trasporto concessionarie, importanti ai fini della politica dei trasporti, a condizione che non abbiano realizzato utili netti durante l'anno fiscale o che, durante l'anno fiscale e nei due anni precedenti, non abbiano distribuito nessun dividendo né analoga partecipazione agli utili;
- e) le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d'impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale;
- f) le casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d'assicurazione concessionarie;
- g) le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d'interesse pubblico. L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali;
- h) le persone giuridiche che perseguono, sul piano nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini;
- i) gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, con riserva di reciprocità.

Per i redditi scaduti dopo l'1.1.2001, queste persone devono fare richiesta di esenzione dalla trattenuta supplementare d'imposta su dividendi e interessi americani presso l'ufficio che versa tali redditi, adducendo la prova dell'esenzione dall'imposta conformemente all'articolo 56 LIFD.

Se alle persone esentate dall'imposta conformemente all'articolo 56 LIFD venisse dedotta a torto la trattenuta supplementare d'imposta, deve essere richiesta la correzione del conteggio presso l'ufficio che ha versato il reddito adducendo la pertinente prova dell'esenzione. Di regola, la trattenuta supplementare d'imposta dedotta a torto **non viene rimborsata direttamente** dall'Amministrazione federale delle contribuzioni **alla persona esentata dall'imposta conformemente all'articolo 56 LIFD**.

6. Diritto applicabile

- 6.1.** Le spiegazioni contenute nel presente promemoria sono applicabili con riserva delle altre disposizioni non menzionate espressamente secondo la modifica del 1° novembre 2000 dell'ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la CDIUS 96.
- 6.2.** I capi secondo e terzo della LIP sono applicabili per analogia ad eccezione degli articoli 23, 24 capoversi 3 e 4, 25, 27 e 28.